

BULA DE CRUZADA ESPAÑOLA

OBLIGACION DE TOMAR SUMARIO CORRESPONDIENTE A LA CATEGORIA ECONOMICA PROPIA.—LIMOSNA OBLIGATORIA

SACRA CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI.—Vaticano, li 3 settembre 1958.

Eminenza Reverendissima,

Mi onoro di dar riscontro alla venerata lettera del 2 agosto scorso con la quale l'Eminenza Vostra Reverendissima, nella sua qualità di Commissario Generale della Santa Crociata, esponeva alcuni dubbi concernenti l'applicazione delle nuove tariffe da corrispondersi da chi voglia ottenere le grazie e gli Indulti relativi ai vari sommari della Bolla.

Questa Segreteria, valendosi degli elementi di giudizio cortesemente forniti dalla medesima Eminenza Vostra, ha fatto oggetto di particolare esame i quesiti proposti, dopo di che ne ho riferito doverosamente al Santo Padre.

Sono ora pertanto in grado di soddisfare a quanto l'Eminenza Vostra chiedeva di sapere, partecipandole ciò che segue.

1. Perchè possa farsi uso delle grazie e degli Indulti concessi dalla Bolla della Santa Crociata si richiede che, mediante il versamento delle elemosine stabilite, siano stati ottenuti i relativi Sommari. I fedeli dovranno essere esortati a corrispondere il dovuto in proporzione dei propri redditi, norma delle apposite Tabelle.

Tuttavia, il fatto che venga eventualmente versata da taluno una somma minore, benchè certamente sia da disapprovarsi, non sembra possa essere considerato motivo di invalidità rispetto alla concessione e quindi all'uso dei privilegi.

2. La Conferenza dei Metropoliti stabili che fossero esenti dal versare elemosine per l'acquisto dei Sommari coloro che hanno un reddito annuo non superiore alle 15.000 pesetas.

Con tale disposizione, come è evidente, non si volle determinare comunque il vero concetto di *povero*, ma soltanto stabilire una norma di carattere obbiettivo *in subiecta materia et ad effectum de quo agitur*, allo scopo, cioè, di chiarire quali categorie di fedeli si trovino nelle condizioni richieste per la citata esenzione.